

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		DE CAPUA, <i>Relatore</i> . . . . .	266
PRESIDENTE . . . . .	264	MATTEUCCI . . . . .	266
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	266
PRESIDENTE . . . . .	264	Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1508).	267
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	267
MARTINO GAETANO: Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289. (360) . . . . .	264	QUINTIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	267
PRESIDENTE . . . . .	264, 265	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DI LEO, <i>Relatore</i> . . . . .	264, 265	ALESSANDRINI: Norme sulla classifica delle strade statali. (n. 1398) . . . . .	268
CIANCA . . . . .	264	PRESIDENTE . . . . .	268, 269, 270
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	264, 265	GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .	268, 269
BASILE GUIDO . . . . .	264, 265	MATTEUCCI . . . . .	269
FALETTI ed altri: Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici. (1212) . . . . .	265	DI LEO . . . . .	269
PRESIDENTE . . . . .	265	ALESSANDRINI . . . . .	269
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	265	COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	269
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione segreta:</b>	
Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento dei lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (1507). . . . .	266	PRESIDENTE . . . . .	270
PRESIDENTE . . . . .	266, 267		

La seduta comincia alle 9,30.

PACATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Merenda.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Alessandrini, per la discussione della sua proposta di legge n. 1398.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Martino Gaetano: Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289. (360).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Martino Gaetano: Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questo provvedimento fu sospesa nella seduta del 23 marzo ultimo scorso, dopo che era stato approvato l'articolo 1, per dar modo al relatore di concordare col Governo un nuovo testo dell'articolo 2, sulla base delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

Il relatore, onorevole Di Leo, ha proposto il seguente testo dell'articolo 2:

« Gli alloggi trasferiti dal comune di Messina all'Istituto autonomo per le case popolari, ai sensi della legge 21 agosto 1940, n. 1298, possono essere assegnati in proprietà, con facoltà di riscatto prevista dall'articolo 258 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, agli aventi diritto che li occupino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per l'assegnazione in proprietà di detti alloggi debbono essere presentate all'Istituto per le case popolari entro il 31 dicembre 1955 ».

Prego l'onorevole Di Leo di illustrare l'articolo da lui proposto.

DI LEO, *Relatore*. Ritengo superflua l'illustrazione dell'articolo, perché nella sua formulazione si è tenuto conto di tutte le osservazioni che sono emerse nel corso della precedente discussione. Il predetto articolo è completato da un nuovo articolo 3, anch'esso formulato sulla base delle osservazioni fatte in questa sede.

PRESIDENTE. Effettivamente, il nuovo testo risponde alle osservazioni che furono fatte nella precedente seduta. Si è anche rite-

nuto di dover imporre a tutti il rinnovo delle domande, perché, a distanza di 12-15 anni, alcune domande possono anche non aver più titolare; così come la precisazione che le case possono essere cedute agli aventi diritto vuol evitare che la casa sia data ad una persona che, pur non essendo stata danneggiata dal terremoto, si trovi, per un caso qualsiasi, alloggiata in una di quelle abitazioni. Se questa precisazione mancasse, si potrebbe verificare il caso che mentre un terremotato, per il solo fatto di non trovarsi in uno degli alloggi appositamente costruiti dal comune, non possa far domanda per avere una casa a riscatto, un altro, per niente danneggiato dal terremoto, ma che per una qualsiasi circostanza si trovasse ad abitare invece in un alloggio dell'Istituto per le case popolari, potrebbe fare la domanda e quindi avere la casa a riscatto.

CIANCA. D'accordo sulla interpretazione data dal Presidente all'articolo 2; però vorrei sapere se valga la pena di lasciare all'Istituto per le case popolari la gestione di quei pochissimi appartamenti, un tempo abitati da aventi diritto e poi da questi ultimi abbandonati per un qualsiasi motivo, appartamenti nei quali siano subentrate famiglie non aventi diritto, ma bisognose. Non si potrebbe dare la facoltà di riscattare gli appartamenti a tutti gli occupanti, anche se privi del titolo di terremotati?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non tutti riscatteranno gli alloggi; è da presumersi che ne resterà più di uno: comunque, gli inquilini potranno valersi delle norme che man mano saranno emanate.

PRESIDENTE. Il concetto espresso dall'onorevole Cianca non può trovar posto in questa legge, che è fatta in favore di una determinata categoria.

BASILE GUIDO. Penso che si dovrebbe tutelare il diritto del terremotato che per suoi motivi oggi non abita più in uno degli alloggi dell'Istituto per le case popolari. A me pare che costui dovrebbe avere sempre diritto all'alloggio, qualora lo abbia già abitato. Tanto più che molto probabilmente in quell'alloggio può abitarvi oggi uno che non sia stato danneggiato dal terremoto. Difatti, se a questa tutela non si provvede, verificandosi l'ipotesi da me prospettata, a chi andrebbe l'alloggio?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È molto complicato andare a prevedere casi del genere. anzitutto il numero di simili casi è certamente limitatissimo; in secondo luogo sarebbe necessaria una

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

lunga serie di accertamenti che complicherrebbero la legge e potrebbero, anche, renderla inapplicabile.

Anche la proposta avanzata dall'onorevole Cianca ha una sua ragion d'essere. Difatti i casi sono due: o immettere nel diritto puramente e semplicemente gli attuali occupanti, e allora si viene meno allo spirito che ispirò la legge in base alla quale furono costruite le case popolari — che era quello di intervenire a favore dei danneggiati del terremoto — e inoltre si rientra nelle norme generali dell'edilizia popolare, ed è perfettamente inutile una nuova legge.

Oppure si applica rigorosamente il principio enunciato nella nuova formulazione dell'articolo 2, che evita anche le possibili spequazioni fra coloro i quali, a suo tempo, sono stati avvantaggiati da una legge speciale ma oggi non potrebbero beneficiare delle conseguenze perché non abitano più, e coloro i quali oggi si trovano ad occupare un alloggio senza averne diritto.

PRESIDENTE Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« A coloro che non possono beneficiare della disposizione del precedente articolo 2, ma siano comunque assegnatari di alloggi trasferiti dal comune di Messina all'Istituto autonomo per le case popolari, ai sensi della legge 21 agosto 1940, n. 1289, è riconosciuto il diritto di ottenere che gli alloggi predetti siano loro assegnati in proprietà, con la facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 258 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In deroga all'articolo 259 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il prezzo di detti alloggi è determinato dal Ministero per i lavori pubblici sulla base dei prezzi correnti, detratta una quota non superiore ad un terzo ».

Il relatore ha concordato col Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

« I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 258 e 259 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

DI LEO, *Relatore*, Ritengo superfluo l'illustrazione di questo nuovo testo, che è scaturito dalle osservazioni emerse nel corso della discussione generale.

BASILE GUIDO. Mi auguro che si terrà conto che si tratta di case costruite 50-60 anni or sono...

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario, già da me interpellato in questo senso, mi ha dato le più ampie assicurazioni che si terrà conto dell'avvenuto deterioramento degli edifici.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi è già per Reggio Calabria un'applicazione in questo senso.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Faletti ed altri: Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici. (1212).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Faletti, Pacati, Bartole e Pasini: Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questa proposta fu sospesa per dar modo al Governo di esaminare un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Faletti.

Prego, pertanto, il rappresentante del Governo di far conoscere i risultati di tale esame.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli organi tecnici del Ministero e il Consiglio nazionale delle ricerche hanno espresso parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Faletti, e in questo senso si esprime anche il Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni al riguardo, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.

Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Faletti:

« Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 105 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1507).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento dei lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

Il relatore, onorevole De Capua, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE CAPUA, *Relatore*. Con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, vennero precisate le norme relative al finanziamento dei lavori, in dipendenza del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908. In precedenza, era stata ripartita, fra i vari Ministeri competenti, la spesa necessaria.

Con il decreto legislativo citato, venne resa esecutoria la convenzione stipulata fra l'Arcivescovo *pro tempore* di Messina da una parte e i Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, dall'altra, per l'attuazione delle opere e si autorizzò la spesa di lire 1.050.000.000. Si convenne, altresì, per le eventuali modifiche da apportare alle opere nel corso dei lavori, di fissare il termine del 31 dicembre 1951.

Poiché le discussioni fra le autorità religiose ed i rappresentanti dei Ministeri interessati si sono prolungate oltre il termine previsto, si è resa necessaria una proroga del termine al 31 dicembre 1955.

Poiché il provvedimento non comporta alcun aggravio necessario e non essendovi dubbio alcuno sulle opere da ricostruire, in quanto che esse risultano da un allegato al menzionato decreto legislativo, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Archidiocesi e Archimandriato di Messina ».

MATTEUCCI. Poiché il tempo accordato potrebbe non essere sufficiente, non sarebbe opportuno proporre una proroga a più lunga scadenza? Almeno chiuderemmo una volta per sempre la questione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È esatta l'ipotesi prospettata dall'onorevole Matteucci, ma, allo stato delle

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

cose è preferibile non modificare il provvedimento, perché altrimenti dovrebbe ritornare all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1508).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

Il relatore, onorevole Quintieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. La questione che è oggetto del disegno di legge in discussione ha un carattere esclusivamente locale.

Le norme per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma, che il disegno di legge vuol modificare, riguardano il tipo edilizio a palazzine, di cui definisce le nuove caratteristiche, in termini che non possono dar luogo, come è avvenuto spesso in passato, a dubbi nella loro interpretazione. È a tutti noto, infatti, che nel passato si era creata una notevole confusione a Roma, perché, ovviamente, gli speculatori privati hanno sempre cercato di dare alle norme l'interpretazione più estensiva possibile.

Per porre un freno al disordine e per cercare di sanare talune situazioni, il comune di Roma ha formulato alcune proposte che il Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere della Commissione speciale per il piano regolatore di Roma, ha ritenuto di accogliere, sia pure apportandovi alcune modifiche.

Le norme proposte elevano anzitutto il limite frontale da metri 28 a metri 30,50, mentre riducono l'altezza massima da metri 19 a metri 18, abolendo il limite dei piani, ma stabilendo il principio del rispetto dell'inclinata. Per quanto riguarda i terreni in pendenza, sono stati previsti precisi criteri di

natura tecnica ed è stato fissato un limite di tolleranza di due metri. È stata altresì disciplinata la questione dei distacchi, i quali non dovranno essere inferiori a metri 6,50, mentre le norme in vigore prevedono un distacco di metri 5,70. Per quanto riguarda, infine, le costruzioni accessorie, esse sono ammesse soltanto sulle aree dei distacchi che non si aprano su strada e, comunque, con un'altezza che non superi i metri 3,50.

Con queste nuove disposizioni si arreca indubbiamente un notevole miglioramento alla edilizia della città di Roma, poiché le palazzine avranno un aspetto molto più decoroso e non si vedranno più quei locali accessori che tanto deturpano, e, in definitiva, se ne avvantaggeranno il decoro urbanistico e l'igiene della città.

Pertanto, propongo che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 2 delle « norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma », approvate col regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, è sostituito dal seguente:

*Articolo 2.* — « Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) fronte non maggiore di m. 28, elevabile a m. 38, se con ritiri parziali non inferiori a m. 4. Il fronte di m. 28 può essere portato sino ad un massimo di m. 30,50, senza ritiro, nel caso in cui la palazzina debba essere costruita fra due strade, e sempre che con la maggiore lunghezza della fronte si possa raggiungere su entrambe le strade il filo stradale;

b) altezza massima di m. 18 dal piano stradale, al di sopra della quale potrà essere consentita la costruzione di un piano attico, di superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e di altezza non superiore ai m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti di tale piano non potrà essere inferiore ai m. 3.

« Per superficie coperta si intende quella della palazzina al piano degli spiccati in elevazione purché contenuto nei limiti regolamentari. Nel computo della superficie dell'attico in rapporto a quella della costruzione

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

debbono essere compresi tutti gli ambienti qualunque ne sia la destinazione, ad eccezione della sola superficie interna del vano scala.

« L'altezza massima di m. 18 nel caso di strade in pendenza dovrà essere misurata nella mezz'ora del prospetto su strada.

« Per i fabbricati che dovranno sorgere su terreni che si trovano in pendenza ed a quota diversa da quella stradale, l'altezza massima — escluso l'attico — sulla fronte stradale, rimarrà fissa a m. 18, sempreché la differenza di quote fra quella stradale e quella del terreno non superi i m. 2. Qualora la differenza di quote superi i m. 2, l'altezza di m. 18 dovrà essere aumentata di un'altezza pari alla differenza di quote diminuita di m. 2, se il terreno è a quota più alta di quella stradale e dovrà essere diminuita della differenza di quote ridotta di m. 2 se il terreno è a quota inferiore alla quota stradale.

« Lo stesso criterio compensativo delle altezze verrà adottato nel caso di palazzine fronteggianti due strade a livello diverso, precisandosi che l'altezza di m. 19 verrà misurata sulla facciata a confine della strada a livello più alto.

« Nelle palazzine non sono ammessi i locali semi-sottosuoli per uso abitazione di cui all'articolo 38 del vigente regolamento edilizio di Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere.

« Per quota del terreno deve intendersi la quota delle aree libere circostanti alle palazzine, a sistemazione avvenuta del terreno stesso, non tenendo conto, peraltro, di eventuali rampe di accesso a locali sottostanti.

« Per i fronti interni delle palazzine e per quelle palazzine da costruirsi nei lotti interni, la disciplina delle altezze dovrà essere regolata da criteri analoghi a quelli per il fronte principale, e cioè, con l'obbligo di rispettare in ogni punto dei prospetti l'inclinata a 5/3 di cui all'articolo 19 del vigente regolamento edilizio, ed il rispetto di tale inclinata deve essere assicurato altresì quando la palazzina venga costruita tra lotti non ancora edificati, nonché quando venga a trovarsi a confine di lotti di differente destinazione edilizia (villini, ville, ecc.);

c) distacco del fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine interno.

« Tuttavia, per la durata del vigente piano regolatore approvato con legge 24 marzo 1932, n. 355, il distacco minimo delle palazzine dai confini interni resta stabilito nella misura di m. 5,70 per quelle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in lottizzazioni già approvate dal Co-

mune oppure in isolati nei quali siano state già iniziate costruzioni a palazzine in base a regolari licenze edilizie, in osservanza delle vecchie norme;

d) soluzioni architettoniche di tutti i prospetti;

e) le costruzioni accessorie saranno consentite soltanto nelle aree dei distacchi non apertisi su strada, a condizione, comunque, che non abbiano un'altezza superiore ai m. 3,50, rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale, e che non coprano una superficie superiore a 1/3 della superficie dei distacchi stessi. Nessun limite viene imposto alla superficie delle costruzioni accessorie, qualora esse risultino completamente interrate rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: Norme sulla classifica delle strade statali. (1998).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: Norme sulla classifica delle strade statali.

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Alessandrini mira ad una riapertura dei termini, imposti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, riguardo alla classificazione di talune strade statali, termini che quella disposizione, al secondo comma del citato articolo 3, stabiliva entro un quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo stesso.

Il proponente ritiene che nei cinque anni concessi non sia stato possibile dare un organico assetto alla rete stradale, che d'altra parte necessita di un assestamento generale. E, in attesa di questo assestamento generale, vorrebbe accordare un ulteriore periodo di tre anni al Governo perché risolva i problemi più urgenti della viabilità, quale, nel caso specifico, la classificazione fra le strade statali di quelle rispondenti alle caratteristiche elencate nell'articolo unico della proposta di legge, caratteristiche consone ai requisiti generali richiesti per ottenere tale classificazione.

Ritengo che la Commissione possa approvare la proposta di legge.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. In linea di principio, sono sempre restio a concedere deleghe al potere esecutivo; tuttavia, nel caso particolare, debbo riconoscere che il Governo se ne è servito molto poco.

Il problema del trasferimento di strade o di tronchi stradali dai comuni alle province o da queste allo Stato è veramente un problema molto grosso, che riguarda sia la viabilità maggiore che quella minore, e quindi va affrontato. Però qui, trattandosi soltanto di una proroga di facoltà al potere esecutivo, bisogna soltanto vedere se sia o meno conveniente accordarla. Purtroppo, molte volte il potere esecutivo deve servirsi di determinate sue facoltà più su pressione di interessi particolaristici, dai quali non può svincolarsi, che non per obbedire ad esigenze di interesse generale.

Fatte queste osservazioni, credo di non dover aggiungere altro.

DI LEO. Io non sono contrario alla proroga, però debbo rilevare che la elencazione delle caratteristiche mi sembra piuttosto ristretta. Io penso che bisognerebbe tener conto di talune strade che, pur non possedendo le caratteristiche richieste, hanno una loro importanza particolare.

PRESIDENTE. Trattandosi di proroga, nella proposta di legge sono riportate le caratteristiche previste dal decreto legislativo del 1948.

GUARIENTO, *Relatore*. Faccio rilevare all'onorevole Matteucci che il pericolo da lui paventato è molto limitato, in quanto sono chiaramente indicate le caratteristiche e le categorie delle strade.

ALESSANDRINI. La proposta di legge non tende che a prorogare una situazione esistente.

In alta Italia esistono due tendenze: quella delle province di Milano e Como, contraria alla statizzazione e favorevole, invece, alla provincializzazione, mediante la corresponsione dei fondi necessari; quella di altre province, come Varese, favorevole alla statizzazione, perché in quei territori sono comprese strade di enorme transito, che non possono essere mantenute dai comuni e dalle province.

Basti pensare, in proposito, che in provincia di Varese, di 2.508 chilometri di strade esistenti, soltanto 23 chilometri sono statali.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È logico che una effettiva e migliore regolamentazione di questa materia non può avvenire che nel quadro di una visione generale di tutto il problema che ri-

guarda la classificazione delle strade comunali, provinciali e statali. Dell'argomento è oggetto una proposta di legge dell'onorevole Camangi, già presentata alla Camera, e un disegno di legge governativo prossimo ad essere perfezionato.

Le difficoltà di un progetto completo — e sono queste le ragioni del ritardo nella presentazione del progetto governativo — sono insite nel fatto che, al momento stesso in cui si realizza il passaggio di una strada dal patrimonio provinciale a quello statale, è richiesto un nuovo stanziamento, cosa che accade ugualmente quando una strada passa dal comune alla provincia — e in questo caso si deve parlare di parecchie migliaia di chilometri di strade — perché è evidente la necessità di un intervento statale in favore della provincia, perché questa sia messa in grado di funzionare.

Desidero tranquillizzare chi teme un largo uso della facoltà da parte del potere esecutivo: a parte la necessità di sentire il parere di tanti organi tecnici — fra i quali il parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che, se mai, ha interessi contrapposti a quelli che si sostengono con questo provvedimento, perché ha interesse di assumere la più ampia rete possibile di strade statali e di avere contemporaneamente anche i mezzi per mantenerla ed ampliarla — bisogna rendersi conto che, con questo provvedimento, alla facoltà che si concede al Governo non corrisponde la possibilità concreta di esercitarla mediante stanziamenti. È insita, in questa difficoltà, la garanzia di una remora all'uso largo e indiscriminato della facoltà accordatagli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a provvedere con suo decreto, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A. N. A. S. e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, alla classificazione fra le strade statali, in aggiunta a quelle previste dal primo comma del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, di altri tronchi esistenti o da costruire, purché rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:

a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1955

b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province;

c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.

I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità dell'origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, né emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge approvati nella seduta odierna

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

MARTINO GAETANO: « Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289 » (360):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva)

FALETTI ed altri: « Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici » (1212):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

ALESSANDRINI: « Norme sulla classifica delle strade statali » (1393)

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione » (1507):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma » (1508):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Baglioni, Basile Guido, Bontade Margherita, Brodolini, Caiati, Camangi, Cervellati, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, Curcio, De Capua, Di Leo, Filosa, Garlato, Giaccone, Gigha, Guariento, Longoni, Matarazzo Marcello Ida, Matteucci, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Quintieri, Sanzo, Spadazzi, Spataro, Veronesi e Villani.

È in congedo:

Merenda.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE ff.  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO  
Vicedirettore.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI